

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

OTTOBRE 2010

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

## Sommario

[Avvocati.....1](#)  
[Contratti e Obbligazioni.....2](#)  
[Danno alla Persona.....2](#)  
[Procedimento civile.....3](#)

### AVVOCATI

**AVVOCATI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO –  
 ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO  
 ORDINARIO - CONDIZIONI ESCLUSIVITÀ DELL'ATTIVITÀ**

*Cass. civ., Sez. Unite, sent. 15 settembre 2010,  
 n. 19547 (Pres. Carbone)*

A norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. b, (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), l'iscrizione di avvocati e procuratori dipendenti, come nel caso di specie, di istituti di credito di diritto pubblico, nell'elenco speciale annesso all'albo ordinario presso il Consiglio dell'Ordine locale presuppone che gli stessi prestino la loro attività negli uffici legali organicamente istituiti come tali presso tali istituti "per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti". Tale disposizione è stata interpretata (Cass. S.U. 23 giugno 1995 n. 7084) nel senso che l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso. Tale esclusività deve essere accertata con riferimento ad una valutazione sostanziale

della natura delle attività svolte dal dipendente e deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente lo stesso svolga mansioni amministrative o, comunque di natura diversa.

**CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA –  
 ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO ALL'ALBO QUALE REQUISITO  
 AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE – DIPENDENTI PUBBLICI -  
 ART. 2, C. 1°, LETT. F), DEL DECRETO LEGISLATIVO  
 05/04/2006, N. 160, COME SOSTITUITO DALL'ART. 1  
 DELLA LEGGE 30/07/2007, N. 111 – ILLEGITTIMITÀ  
 COSTITUZIONALE**

*Corte cost., sentenza 15 ottobre 2010 n. 296  
 (Pres. Amirante, rel. Quaranta)*

E' incostituzionale l'attuale legislazione in materia di accesso al concorso in magistratura nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati. La disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad «un requisito di ordine meramente formale», l'iscrizione all'albo forense, del quale non si comprende l'idoneità a rivelare il possesso, in capo all'aspirante magistrato, di una maggiore attitudine all'esercizio della funzione giudiziaria rispetto a quanti risultino "solo" abilitati a svolgere la professione di avvocato. *(La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio*

2005, n. 150», come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati)

## CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

**ACQUISTO DI UN BENE IN SEDE DI ESECUZIONE FORZATA – ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO – SUSSISTE – ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO – ESCLUSIONE**

*Cass. civ., sez. II, sent. 22 settembre 2010, n. 20037 (Pres. Triola, rel. Petitti)*

L'acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario ricollegandosi a un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (Cass., n. 27 del 2000). L'orientamento contrario, secondo cui l'acquisto per effetto di decreto di trasferimento emesso all'esito di una procedura di esecuzione forzata sarebbe un acquisto a titolo originario, costituisce un isolato precedente (Cass. n. 4899 del 1980), non condivisibile (*Per i precedenti conformi, v. Cass., n. 2724 del 1969; Cass., n. 1299 del 1977; Cass., n. 5888 del 1982; Cass., n. 443 del 1985; Cass., n. 15503 del 2000*)

## DANNO ALLA PERSONA

**RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - ARTT. 2059 C.C., 5 LEGGE 57/2001 – ESCLUSIONE DEL DANNO CD. MORALE (SOFFERENZE MORALI) – ERRONEA INTERPRETAZIONE DI LEGGE – LIQUIDAZIONE UNICA DEL DANNO MA CONSIDERAZIONE DI TUTTI I PROFILI DI PREGIUDIZIO**

*Cass. civ., sez. III, ord. 17 settembre 2010, n. 19816 (Pres. Finocchiaro, rel. Lanzillo)*

Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 cod. civ.), che la legge n. 57/2001 non ha certo abrogato. L'art. 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico - cioè di quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato. Le sentenze della Corte di cassazione a S.U. n. 26972 e 26973 /2008 confermano tale principio, disponendo che non è ammessa la creazione di diverse tipologie autonome e a sé stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d. esistenziale), per attribuire una specifica somma in risarcimento di ognuna; ma che il giudice deve comunque tenere conto - nel liquidare l'unica somma spettante in riparazione - di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche, ecc.). Dove, quindi, il giudice commisuri la liquidazione esclusivamente al c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, questi commette erronea interpretazione di Legge (*Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia del Tribunale di Foggia enunciando il seguente principio di diritto: la parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)*)

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE**

*Cass. Civ., Sez. II, sent. 14 settembre 2010 n. 19517 (Pres. Varrone)*

Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, sì che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale (*La Corte ha richiamato la ormai celebre e nota sentenza: S.U. 26972/2008*)

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO – RICORSO AL CRITERIO CD. EQUITATIVO PURO – LEGITTIMITÀ**

*Cass. Civ., Sez. II, sent. 14 settembre 2010 n. 19517 (Pres. Varrone)*

Il danno non patrimoniale può essere liquidato adottando il criterio equitativo puro, ossia il criterio di liquidazione svincolato da tabelle standardizzate e criteri automatici, tenendo però presente le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto (La Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Trieste)

## FATTI ILLECITI

**RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER OMESSA MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE – INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL'ART. 2051 C.C. - APPLICABILITÀ ALL'ENTE COMUNALE - INSIDIA PRESENTE IN UN MARCIAPIEDE- SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. III, sent. 15 ottobre 2010, n. 21329 (Pres. Di Nanni, rel. Petti)*

Una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei

pedoni, comporta che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato. La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo (*Nel caso di specie, la Cassazione ha bocciato la decisione della Corte di Appello di Trieste valorizzando la presenza del vigile urbano al momento della caduta del danneggiato e segnalando che, in tali casi, sussiste un vero e proprio obbligo di vigilanza affinché gli utenti del demanio non subiscano danni*)

## PROCEDIMENTO CIVILE

**COMPENSO AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO – ACCERTAMENTO DELLA COLPA MEDICA – LIQUIDAZIONE PER VACAZIONI – NON SUSSISTE – APPLICABILITÀ DELL'ART. 21 D.M. 30 MAGGIO 2002 – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. II, ord. 23 settembre 2010 (Pres. Settimj, rel. Giusti)*

In materia di liquidazione del compenso al ctu, ove questi sia stato incaricato di accertare i profili di una responsabilità medica, si rientra nella previsione di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 30 maggio 2002 (adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale), il quale dispone che per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti tecnici e diagnostici riguardanti la persona spetta all'ausiliare del giudice un onorario da euro 48,03 ad euro 290,77. In presenza di tale specifica previsione tariffaria, il tribunale non può fare ricorso al criterio delle vacanze, e la delicatezza dell'incarico rileva ai fini

dell'attribuzione del massimo previsto dalla norma e l'eccezionale importanza, complessità o difficoltà può giustificare - ai sensi dell'art. 52 del d.p.r. n. 115 del 2002 - l'aumento dell'onorario sino al doppio (*Così decidendo, la Suprema Corte ha precisato che in tema di liquidazione dei compensi al c.t.u., l'adozione del sistema delle vacanze ha carattere residuale ed è quindi applicabile ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria o non sia possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale (Cass., Sez. II, 19 luglio 1999, n. 7687; Cass., Sez. II, 3 agosto 2001, n. 10745).*

**ART. 143 C.P.C. - NOTIFICA PER IRREPERIBILITÀ - NEI CONFRONTI DELLE PERSONE GIURIDICHE- CONDIZIONI**

*Cass. Civ., sez. III, ord. 21 settembre 2010 n. 19986 (Pres. Finocchiaro, rel. Vivaldi)*

In tema di notificazione alle persone giuridiche (siano esse società di capitali o di persone), se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, c.p.c. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall'art. 143

c.p.c. (*La Cassazione conferma la sua giurisprudenza: da ultimo Cass. 21.4.2009 n. 9447; v. anche S.U. 4.6.2002 n. 8091. Nel caso di specie, convalida la sentenza impugnata rilevando che questa non si era discostata dai Principi di diritto ricordati dal Collegio*)

**ART. 143 C.P.C. - NOTIFICA PER IRREPERIBILITÀ - RELATA CON INDICAZIONE DEL DESTINATARIO COME "SCONOSCIUTO" - NON SUFFICIENZA AI FINI DELL'ART. 143 C.P.C. - NECESSITÀ DI RICERCHE**

*Cass. Civ., sez. III, ord. 21 settembre 2010 n. 19986 (Pres. Finocchiaro, rel. Vivaldi)*

In tema di notificazione agli irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 c.p.c. solo quando, sul piano soggettivo, l'ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato (*v. anche Cass. 23.6.2009 n. 14618; Cass. 27.3.2008 n. 7964; Cass. 31.7.2006 n. 17453. Nel caso di specie, l'opponente aveva provveduto ad eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il cui carattere residuale è riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza della Corte, senza prima tentare la notificazione secondo le formalità di cui all'art. 140 c.p.c., a nulla rilevando sotto questo aspetto l'indicazione di "sconosciuto" con riferimento alla sede della società ed alla residenza del legale rappresentante, contenuta nella relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario, posto che, risultando sede della società e residenza del legale rappresentante puntualmente indicati rispettivamente, nel registro delle imprese e negli atti anagrafici la notificazione sarebbe dovuta avvenire, appunto secondo le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. nei confronti del legale*

*rappresentante, se indicato nell'atto, - posto che la stessa risiedeva ad un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente - oppure, nel caso in cui la persona fisica del legale rappresentante non fosse stata indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società, e non ricorrendo tout-court alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.)*